

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOLARIS

## ART. 1 - Denominazione

1. E' costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente, l'associazione di promozione sociale denominata: **Associazione Solaris**.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
3. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

## ART. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale attualmente in **Villaga (Vicenza), via Frà Matteo 3/A** e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche con autonomia amministrativa e patrimoniale, e anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

## ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

## ART. 4 - Oggetto sociale

1. L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'Associazione ha specifiche finalità.
  - a) Si propone di favorire un processo di conoscenza delle potenzialità evolutive normalmente presenti in ogni individuo e nei sistemi in cui vive, attraverso lo studio del suo funzionamento a livello fisico, energetico, emotivo, mentale e relazionale. L'obiettivo è che chi lo desidera possa divenire maggiormente cosciente delle proprie tendenze automatiche ed esplorare alternative e risposte personali.
  - b) L'Associazione mira a sostenere il benessere, la ricerca di libertà e la costruzione di uno stile di vita rispondente alle esigenze e aspirazioni di ciascuno, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani e dell'ambiente circostante, e nella valorizzazione delle differenze.
  - c) L'Associazione promuove la ricerca di aderenza a se stessi, ai propri principi e valori in tutti i contesti della vita quotidiana, dalla sfera affettiva a quella professionale e sociale, con la prospettiva di formare un'etica personale e relazioni costruttive che tengano conto anche del valore della solidarietà umana e sociale.
  - d) Promuove altresì il confronto, lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso ambito di ricerca e con finalità affini.

4. Gli strumenti e i metodi adottati per il raggiungimento dei fini dell'associazione si ispirano all'insegnamento di Paolo Menghi (1945-1998), neuropsichiatra infantile, tra i fondatori della Società Italiana di Terapia Familiare e fondatore della Società Italiana di Normodinamica.

#### **ART. 5 - Attività**

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione realizza le seguenti attività sia presso le proprie sedi sia presso altre sedi che possono essere di volta in volta individuate:

- a) lezioni periodiche, seminari, riunioni e iniziative culturali, anche per diffondere la pratica psico-fisica di specifiche discipline orientali e occidentali;
- b) incontri e programmi per favorire il rilassamento e il recupero energetico;
- c) incontri e scambi con persone e gruppi che svolgono attività coerenti con le finalità dell'associazione;
- d) incontri, progetti e attività finalizzati ad accompagnare i bambini, gli adolescenti e i genitori nei processi di crescita;
- e) lezioni e attività nell'ambito di progetti rivolti a persone disabili;
- f) progetti creativi in qualsiasi forma artistica ed espressiva compreso l'uso di strumenti multimediali;
- g) attività di studio, ricerca, sperimentazione, e azioni di informazione e di formazione sostenute eventualmente anche da pubblicazioni.

2. L'Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare:

- a) della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- b) della partecipazione ad altre associazioni, società istituzioni pubbliche e private o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa o organizzare iniziative ed eventi; potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei suoi fini.

4. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

5. L'Associazione non richiede ai Soci altri adempimenti all'infuori di quelli previsti dalle disposizioni del presente Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione, in coerenza con i fini non patrimoniali dell'Associazione stessa.

6. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **ART. 6 - SOCI**

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

2. Per aderire all'Associazione occorre presentare una domanda scritta di ammissione nella quale siano specificate le proprie complete generalità e nella quale ci si impegna a versare la quota associativa. Sulla domanda di ammissione decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

3. I soci possono essere:

a) **Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

b) **Soci Ordinari**

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione partecipando alle sue attività secondo le modalità e i termini definiti nel presente statuto e negli eventuali regolamenti interni e versando una specifica quota stabilita di anno in anno dal Comitato Direttivo.

**c) Soci Onorari**

Sono Soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

**d) Soci Sostenitori o Promotori**

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione oltre che con la quota ordinaria anche con contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

5. La quota associativa è intrasmissibile.

### **ART. 7 – Decadimento dalla qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde per:

a) **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

b) **Dimissioni:** ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

c) **Espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio ha comunque possibilità di appello all'assemblea entro 30 gg. e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

### **ART 8 - Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

2. Tutti i soci hanno diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e hanno diritto di eleggere gli organi sociali. Sono inoltre eleggibili alle cariche sociali tutti i soci, purché iscritti da almeno tre anni consecutivi ed in regola con il pagamento della quota sociale.

3. I soci e i loro familiari (esclusivamente coniuge e figli) hanno diritto di partecipare alle attività dell'associazione come definito dai regolamenti interni e possono fare domanda di partecipazione ai corsi organizzati dall'associazione.

4. I soci partecipano alla conduzione delle attività sociali in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Essi possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nel prestare la propria opera all'Associazione.

5. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

### **ART. 9 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
  - b) Il Consiglio direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Vicepresidente;
  - e) Il Segretario-economo.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### **ART. 10 - Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. E' convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite, oppure a mezzo fax, posta elettronica o sito internet.
4. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria può essere convocata anche a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

### **ART. 11 – Compiti dell'Assemblea**

1. L'assemblea in sessione ordinaria ha i seguenti compiti:
- a) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
  - b) ratifica l'importo delle quote sociali annuali;
  - c) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
  - d) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - e) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - f) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  - g) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessario per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
  - h) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
2. L'assemblea in sessione straordinaria:
- a) delibera le modificazioni del presente statuto;
  - b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
  - c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
3. L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice-presidente dell'associazione o, in mancanza di questi,

da un membro del Consiglio Direttivo dell'associazione designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

#### **ART. 12 – Validità dell'Assemblea**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Ogni Socio ha diritto ad un voto e non può portare più di due deleghe.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

5. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

6. Le delibere prese dall'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

#### **ART. 13 - Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

#### **ART. 14 – Il Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente.

2. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nell'eventuale regolamento di attuazione, determinando ad ogni scadenza del mandato il numero dei componenti.

3. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario-economista, a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-economista, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea affinché elegga i consiglieri mancanti.

5. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno sette giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle quarantotto ore.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata dal Consiglio stesso.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

### **ART. 15 – Compiti del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Esso inoltre, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

2. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nel presente statuto, al Consiglio Direttivo compete in particolare di:

- a) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti interni;
- c) occuparsi dell'assunzione eventuale di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, autorizzando il Presidente a compiere tutti gli atti necessari;
- d) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- e) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- f) predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- g) stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- h) predisporre gli eventuali regolamenti interni che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- i) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- j) verificare la corretta compilazione del verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- k) assumere ogni altra iniziativa che non compete a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

### **ART. 16 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza.

2. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

3. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
5. Presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive inoltre i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso i locali dell'associazione.
6. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo gli potrà delegare altri eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, qualora lo ritenga opportuno.
7. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario-economista e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
9. In particolare compete al Presidente:
  - a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
  - b) assumere diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
  - c) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
10. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente o se questi lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente il Presidente può delegare parte delle sue competenze al vice-Presidente o ad uno o più Consiglieri.

#### **ART. 17 – Il Vice-Presidente**

1. Il Vice Presidente svolge tutti i compiti del Presidente quando lo stesso sia assente o impedito, e gli atti che il Presidente gli deleghi e può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
2. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.

#### **ART. 18 – Il Segretario-economista**

1. Il Segretario-economista è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Egli è responsabile della consistenza di cassa e deve assolvere ai relativi adempimenti formali connessi alla suddetta responsabilità; deve inoltre rendicontare trimestralmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
3. Il Segretario-economista provvede a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo.
4. Il Segretario-economista decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.
5. Il Segretario-economista può delegare una persona di sua fiducia per una o più delle operazioni di cui è responsabile qualora, ai fini dello svolgimento dell'attività associativa, anche il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque dietro sua espressa approvazione.

### **ART. 19 – Organizzazione periferica**

1. L'Associazione può promuovere e sviluppare la sua attività a livello nazionale anche attraverso la costituzione di Sezioni formate da gruppi di Soci a cui appartenga almeno un Socio fondatore.
2. Le Sezioni potranno avere anche autonomia amministrativa e patrimoniale.
3. Le modalità di realizzazione e di organizzazione delle Sezioni sono stabilite dall'eventuale Regolamento di Attuazione per le Sezioni, predisposto dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 20 – Consorzi, coordinamenti, adesione ad altre strutture**

1. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operino nel medesimo ambito.
2. L'Associazione può promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

### **ART. 21 – Risorse economiche**

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa saranno costituite da:
  - a) le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - b) eventuali proventi derivanti da attività associative (corsi, manifestazioni e iniziative);
  - c) ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  - f) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
  - g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
3. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili;
  - b) donazioni, lasciti o successioni;
  - c) avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;
  - d) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
4. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
5. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
6. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.



### **ART. 22 - Bilancio**

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **ART. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato soltanto dall'assemblea straordinaria dei soci, con le modalità di cui all'art. 10 per i seguenti motivi:
  - a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  - b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
  - c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
2. In caso di scioglimento il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, e salvo diversa destinazione disposta per legge, ad altre associazioni, enti o fondazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

### **ART. 24 – Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.